

**CAPITOLATO TECNICO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI
ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

Alla concessione vengono applicati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi ai Servizi di ristoro e distribuzione di acqua di rete a fini potabili adottati con DM 6 novembre 2023, pubblicato in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023 e successivo Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 maggio 2024 "Modifiche al decreto 6 novembre 2023, recante «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili» pubblicato in GU Serie Generale n.131 del 06-06-2024.

ALLEGATI

2A - Matrice dei rischi

2B - Schema di contratto di concessione

2C - Piano economico e finanziario -Stima economica

CPV 42933000-5 - Distributori automatici

Indice generale

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO	3
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 3 VALORE DELLA CONCESSIONE.....	4
ART. 4 I RISCHI DEL CONCESSIONARIO	4
ART. 5 CORRISPETTIVI SERVIZIO DI CONCESSIONE	4
ART. 6 CARATTERISTICHE E NUMERO DEI DISTRIBUTORI	5
ART. 6.1 CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI DISTRIBUTORI	5
ART. 6.2 ULTERIORE DOTAZIONE RICHIESTA	9
ART. 7 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEI PRODOTTI DA EROGARE.....	9
ART. 8 TEMPI E MODALITA' DI INSTALLAZIONE	15
ART. 9 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO — SISTEMA HACCP	16
ART. 10 REPORTISTICA	17
ART. 11 PREZZI DELLE BEVANDE E DEI GENERI ALIMENTARI	18
ART. 12 CLAUSOLA DI REVISIONE DELLA CONCESSIONE E MODIFICHE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA ...	18
ART. 13 DUVRI	19
ART. 14 PERSONALE DELLA DITTA	19
ART. 15 DANNI PER RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	20
ART. 16 PENALITA'	20
ART. 17 CLAUSOLA RISOLUTIVA	22
ART. 18 ESECUZIONE IN DANNO	25
ART. 19 RIFUSIONE DANNI.....	25

ART. 20 SUBAPPALTO	25
ART. 21 CLAUSOLA SOCIALE E CRITERI DI SOSTENIBILITA' ENERGETICA E AMBIENTALE	25
ART. 22 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL CONCESSIONARIO	26
ART. 23 FORO COMPETENTE	26
ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI	26
ART. 25 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	27
ART. 26 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI.....	27

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la concessione di spazi per l'installazione, manutenzione e rifornimento di **n. 3** distributori automatici per la somministrazione di bevande calde e fredde e altri prodotti alimentari presso la sede dell'Asp Charitas (Ingresso Merci Via F.lli Rosselli n. 396), che interverrà alla stipula del contratto per il tramite del proprio Direttore.

La concessione prevede le seguenti attività principali:

- installazione e messa in funzione di n. 3 distributori automatici presso la sede dell'Ente, negli spazi da esso individuati + n° 1 cassaforte a muro per la ricarica dei sistemi di pagamento elettronico (corridoio Servizi) ed avvio del servizio;
- gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori automatici;
- disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori automatici al termine della concessione o quando richiesto dall'Asp Charitas, con il contestuale ripristino degli spazi dati in concessione.

Il Concessionario si impegna a gestire il servizio rispettando tutte le prescrizioni specifiche previste dalla normativa vigente, attenendosi agli standard qualitativi minimi delineati nel Capitolato e dando piena attuazione a quanto proposto in offerta tecnica ed economica in sede di gara.

I n. 3 distributori si dividono in:

- distributori di bevande calde a bicchiere (caffè, the, cioccolata, latte, ecc...) - denominati "Caldo";
- distributori di bevande a temperatura refrigerata - denominati "Freddo";
- distributori sia di bevande che alimenti/snack a temperatura refrigerata - denominati "Misto".

Il presente Capitolato Tecnico intende promuovere un miglioramento in termini di sostenibilità ambientale del servizio di distribuzione automatica orientando al contempo il mercato verso comportamenti più virtuosi in merito. **Inoltre, sono stati considerati elementi concorrenti alla definizione dei requisiti minimi e dei criteri di premialità inclusi nella presente gara gli ambiti relativi all'offerta dei prodotti alimentari, alle prestazioni energetiche dei distributori, alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti, al sistema di gestione dell'approvvigionamento e alla qualità del servizio.**

Il presente Capitolato Tecnico è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto 6 novembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023 e successivo Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 maggio 2024 "Modifiche al decreto 6 novembre 2023, recante «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili» pubblicato in GU Serie Generale n.131 del 06-06-2024

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di **mesi 60 (sessanta)** con decorrenza presunta dal 01.07.2025 ovvero dal verbale di avvio anticipato o dalla stipula del contratto, se successiva.

Ai sensi degli artt. 17, commi 8 e 9, comma 6 del D.Lgs. n.36/2023, è fatta salva l'esecuzione anticipata nelle more della stipula del contratto finalizzata a garantire la regolare alternanza con il Concessionario uscente e la continuità al servizio nonché per ulteriori e diverse cause adeguatamente motivate dall'ente committente.

Ai sensi dell'art. 178, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 non è prevista l'opzione di proroga.

L'ASP Charitas provvederà alla stipula del contratto e si prenderà carico di ogni adempimento connesso ai rapporti con il Concessionario e all'esecuzione del contratto.

Alla scadenza del contratto il Concessionario, previo accordo con la Direzione dell'Asp Charitas, dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei distributori installati e quant'altro eventualmente posto in essere per l'erogazione del servizio.

Il Concessionario si impegna altresì a garantire le prestazioni anche oltre la naturale scadenza contrattuale per il tempo necessario alle operazioni di subentro del nuovo aggiudicatario garantendo la massima collaborazione.

ART. 3 VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'articolo 179 del D. Lgs. n. 36/2023, il valore della concessione viene definito in € **121.000,00** (IVA esclusa), ed è stato determinato in base ai dati degli incassi (fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto), così come illustrato nel Piano Economico Finanziario. Nel valore stimato occorre considerare anche il valore delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concedente per l'esecuzione (penso a luce, acqua, spazi,)

L'Amministrazione, ai fini della determinazione del valore stimato della concessione, ha utilizzato quale metodo oggettivo gli incassi che la ditta attuale ha comunicato all'Agenzia delle Entrate per il **periodo 01/01/2024 – 31/12/2024**.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente alla gestione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici, risultando anche determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dal concessionario per la gestione del servizio.

Eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario se rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto. Potrebbe verificarsi una fattispecie di cui all'art. 192 con conseguenti riflessi, per cui non tutto rientra nell'alea.

ART. 4 I RISCHI DEL CONCESSIONARIO

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi nei termini previsti dal presente capitolato e dalla documentazione di gara. Ai sensi dell'art. 177 del Codice, il Concessionario assume il rischio operativo connesso alla gestione dei servizi, sul lato della domanda e sul lato dell'offerta. Per rischio dal lato della domanda s'intende il rischio associato alla contrazione della domanda effettiva e complessiva dei servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta di servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.

Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione.

La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.

Non sono previsti da parte del Concedente meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il rischio operativo assunto dal Concessionario.

ART. 5 CORRISPETTIVI SERVIZIO DI CONCESSIONE

Il Concessionario per la gestione del servizio in oggetto si impegna a versare un canone annuale così come offerto in sede di gara.

Il canone di concessione da corrispondere è fissato in € 3.500/anno ed è soggetto a rialzo in sede di gara.

Il canone annuo da corrispondere all'ASP CHARITAS è quello proposto in sede di Offerta Economica e si intende comprensivo sia del corrispettivo per la concessione degli spazi ove installare le apparecchiature sia del rimborso forfettario annuale delle spese per le utenze (consumo idrico ed elettrico) e per le pulizie.

Il canone annuo è corrisposto in un'unica soluzione annuale con scadenza:

1° anno - entro 30 gg dal verbale di collaudo e sarà commisurato ai mesi di servizio, 2° anno e successivi 31 luglio.

Il corrispettivo sarà versato secondo le indicazioni fornite dall'Asp Charitas contraente, previa emissione di fattura elettronica.

ART. 6 CARATTERISTICHE E NUMERO DEI DISTRIBUTORI

Il Concessionario si impegna ad installare **n. 3** distributori + 1 CASSAFORTE presso la sede dell'Asp Charitas, negli spazi definiti dall'Asp medesima individuati nel corridoio Servizi (lato Via F.lli Rosselli).

Previo accordo con la Direzione dell'Asp Charitas è possibile installare distributori combinati in luogo di più distributori singoli.

Eventuali nuove installazioni saranno concordate tra il Concessionario e la Direzione dell'Asp – RUP, sulla base dei consumi e di altre variabili opportunamente valutate. Ai fini dell'installazione e preventivamente all'intervento del Concessionario, l'Amministrazione si impegna a predisporre i necessari lavori di allacciamento alla rete elettrica per tutte le tipologie, nonché di allacciamento idrico per i distributori automatici di bevande calde.

La ditta aggiudicataria valuterà in base ai dati forniti la tipologia dei distributori da installare (caldo, freddo, misto, combinato caldo/freddo) mantenendo la stessa gamma dei prodotti erogati ad oggi.

L'Asp Charitas è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori. Rimane in capo al Concessionario l'onere di dotarsi di apposita e idonea copertura assicurativa.

Il Concessionario, in caso di eventuali episodi di danneggiamenti, furti e/o atti di vandalismo dei quali i distributori sono stati oggetto, è tenuto a sporgere denuncia presso le Autorità competenti e a trasmettere, entro 10 giorni dall'avvenuta denuncia/querela, copia della stessa all'Asp Charitas a mezzo PEC. Allo stesso modo, il Concessionario si impegna ad inviare a mezzo PEC — a cadenza mensile, salvo diversi accordi con la Stazione Appaltante — entro il 10° giorno del mese successivo rispetto a quello di competenza, un riepilogo delle postazioni che sono state eventualmente oggetto di fatti di reato, unitamente alla stima del danno subito, all'incasso sottratto e dell'eventuale rimborso ricevuto dalla copertura assicurativa.

In caso di ripetuti episodi di vandalismo, scasso o danneggiamento sulle medesime postazioni dei distributori, qualora non sia possibile adottare misure alternative volte a garantire la sicurezza della postazione (ad es.: spostamento del distributore, ulteriori allarmi e vigilanza, ecc...) il Concessionario si impegna a blindare — a proprio carico — gli stessi distributori al fine di tutelare i propri macchinari e, indirettamente, per prevenire danni ai locali che li ospitano. Diversamente, qualora il Concessionario — d'accordo con la Direzione dell'Asp — ritenga più opportuno procedere con la rimozione del distributore,

è possibile procedere senza che ciò possa incidere o dare adito a richieste di revisione della concessione ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n..36/2023.

ART. 6.1 CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI DISTRIBUTORI

I distributori dovranno rispondere ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto 6 novembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.282 del 02-12-2023 e successivo Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 maggio 2024 "Modifiche al decreto 6 novembre 2023, recante «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili» pubblicato in GU Serie Generale n.131 del 06-06-2024, nonché all' Offerta Tecnica proposta in sede di gara.

Relazione CAM

L'aggiudicatario elabora una Relazione CAM in cui, per ogni criterio ambientale di cui al presente documento, descrive le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione.

I distributori dovranno:

- essere costruiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e garanzie igienico sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 327/80 e comunque di quelle in vigore durante tutta la durata del rapporto contrattuale;
- **essere di ultima generazione, di costruzione non anteriore all'anno 2018**, con possibilità, in ogni caso, di "refitting" dei distributori stessi al fine di garantirne la compatibilità con futuri aggiornamenti tecnologici;
- garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione, nonché essere in grado di generare ridotti impatti ambientali e risparmi energetici e nel rispetto di quanto previsto dai CAM;
- essere dotati di marchio CE;
- rispettare le norme CEI 61-233 riferimento europeo EN 60335-2-75 (norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita);
- riportare il nominativo e la ragione sociale del Gestore, il numero verde dell'assistenza utilizzabile dagli utenti per segnalare eventuali malfunzionamenti e mancata disponibilità di prodotti ed il codice univoco di identificazione della macchina;
- essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine e di prevenzione incendi;
- i distributori contraddistinti come "tipo C" (a doppia temperatura per i prodotti freschi) devono essere dotati di sistema di sicurezza frigorifero che impedisce l'erogazione del prodotto in caso di mal funzionamento della catena del freddo;
- essere tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- segnalare chiaramente sul display l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale avaria o malfunzionamento rilevato;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo, facilmente leggibili dal consumatore;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di sistemi alternativi che consentano la ricarica (chiavi elettroniche, tessere, microchip, app, ecc.) uguali per tutti i distributori, **prevedendo un eventuale deposito cauzionale di importo non superiore a 5 euro**;
- **prevedere dispositivo di ricarica anche a mezzo banconote; presso tale postazione il concessionario dovrà dare adeguata comunicazione circa l'importo massimo ricaricabile sulla chiavetta**;
- essere dotati di kit fotocellule per il controllo caduta prodotto, al fine di restituire gli importi addebitati in caso di mancata erogazione del prodotto;
- **prevedere l'utilizzo con chiavetta ricaricabile/card/App.**

Distributori di bevande calde

I distributori che erogano caffè e bevande calde solubili, sono, ove tecnicamente possibile, direttamente allacciati alla rete idrica e dotati di sistemi di trattamento dell'acqua in accordo con quanto previsto dal citato Decreto del Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n. 25. Le caldaie di riscaldamento dell'acqua devono essere in acciaio inox o in altri materiali che garantiscano la conformità al Regolamento (CE) N. 1935/2004 del 27 ottobre 2004. I distributori hanno il macinacaffè incorporato, per erogare caffè espresso senza necessità di cialde o capsule. Solo qualora gli spazi non consentano di installare distributori con tale specifica tecnica o i ridotti consumi previsti non consentano di garantire la qualità del caffè in chicchi, è consentito l'uso dei monoporzionati.

Il distributore prevede la doppia campana per consentire di offrire due miscele diverse, a meno che, per esigenze di spazio o per gli scarsi consumi stimati, sia necessario installare modelli di macchine di minori dimensioni, prive di doppia campana.

Il distributore non eroga automaticamente zucchero ma consente all'utente di aggiungerlo solo impostando un apposito selettore tramite il quale la **quantità massima di zucchero erogabile** per ciascuna bevanda è di **quattro grammi**.

Consumi energetici e gas refrigeranti

I nuovi distributori di prodotti solidi refrigerati appartengono alla classe di efficienza energetica migliore disponibile sul mercato o nelle due immediatamente inferiori, valutata secondo il Regolamento Delegato (UE) 2019/2018 della Commissione dell'11 marzo 2019, che integra il Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. Per i distributori di bevande calde e fredde, l'efficienza energetica è valutata secondo il Protocollo Industriale EVA-EMP 3.1b, fino all'entrata in vigore dei Regolamenti delegati Comunitari o di altri analoghi Standard tecnici disciplinanti metodiche per rilevare i consumi energetici di tale categoria di macchine.

I nuovi distributori con funzione refrigerante contengono gas refrigeranti con potenziale di GWP inferiore o uguale a 9 (4 a decorrere dal primo gennaio 2026) e, ove reperibili sul mercato di riferimento, tali gas refrigeranti sono gas naturali, quali anidride carbonica (CO₂), ammoniaca (NH₃) e idrocarburi (HC).

Le apparecchiature ricadenti nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1369/2017, dotate di etichettatura energetica, devono appartenere alla più elevata classe di efficienza energetica disponibile sul mercato o a quella immediatamente inferiore per la rispettiva categoria di apparecchio.

Verifica. L'offerente, nella Relazione CAM, riporta e descrive la documentazione utile alla verifica di conformità al criterio. La Relazione include copia dell'etichettatura energetica e scheda tecnica o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità alle caratteristiche ambientali previste dal criterio. In fase di consegna, un'ulteriore verifica sarà eseguita attraverso la consultazione del database EPREL - Banca dati europea dei prodotti per l'etichettatura energetica (<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliancesdirectsalesfunction>) per le apparecchiature distributrici di alimenti e bevande.

Comunicazione

Il Concessionario del servizio:

- fornisce indicazioni per l'utenza sui materiali con cui sono realizzati gli imballaggi, nonché i mescolatori e le posate per il consumo dei prodotti presenti nel distributore, per consentire un corretto conferimento nel contenitore di destinazione;
- in ciascuna apparecchiatura collegata alla rete idrica, fornisce idoneo avviso all'utenza del fatto che la medesima non eroga automaticamente il bicchiere monouso se si inserisce un bicchiere o tazza riutilizzabile e comunica che questa misura ed il prezzo applicato al bicchiere monouso, sono previsti ai fini della prevenzione dei rifiuti nonché degli impatti ambientali connessi alla produzione e al trasporto dei prodotti monouso;

- elenca i principali criteri ambientali (o sociali) applicati che derivano dall'attuazione delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali ed eventualmente dei criteri premianti dei CAM;
- rende evidente ai consumatori le caratteristiche dei prodotti destinati ai soggetti con diverse fattispecie di restrizioni dietetiche;
- rende riconoscibili da parte del consumatore i prodotti biologici, così come quelli provenienti dal commercio equo e solidale, anche, ad esempio, collocandoli in spazi dedicati segnalati nel distributore;
- espone le informazioni relative ai prodotti con minor contenuto di zucchero, sodio, grassi anche all'esterno dell'apparecchiatura, per facilitare la corretta selezione degli alimenti più appropriati per l'utenza.

I contenuti, modalità e tipologie della comunicazione sono condivisi e concordati con il Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Verifica: L'offerente presenta una Relazione CAM in cui riporta e descrive la documentazione utile alla verifica di conformità ai punti sopra descritti.

ART. 6.2 ULTERIORE DOTAZIONE RICHIESTA

Selezione prodotti e gestione resti

I distributori automatici di bevande calde devono consentire la regolazione dello zucchero.

Devono essere predisposti per il funzionamento a chiave/card magnetica ricaricabile da distributore e per ulteriori strumenti di pagamento offerti in sede di gara (es: App; carte elettroniche; etc...).

Sistemi di pagamento

Tutti i distributori installati dovranno essere dotati dei seguenti sistemi di pagamento:

- pagamento con sistema elettronico funzionante con chiavi/tessere elettroniche ricaricabili.

In aggiunta ai metodi sopra indicati, i distributori potranno essere dotati dei dispositivi ulteriori indicati nell'offerta tecnica.

Cauzione "chiavetta ricaricabile/card"

La ditta rilascerà al richiedente ricevuta di versamento della cauzione determinata in sede di offerta economica per la consegna della chiave. Tale cauzione verrà rimborsata al momento della restituzione della chiave. **La cauzione richiesta non potrà superare il valore di euro 5,00.**

La gestione degli strumenti elettronici (consegne agli utenti, attivazioni, guasti, sostituzioni e tutti gli eventuali problemi connessi o conseguenti) sarà a esclusivo carico del Concessionario.

Bicchieri e palette biodegradabili

Tutti i distributori dovranno fornire bicchieri, cucchiaini e/o palettine biodegradabili e compostabili al 100% per mescolare le bevande erogate; nel caso in cui si utilizzino materiali cartacei devono essere prodotti con polpa di cellulosa estratta da legno proveniente da foreste gestite con criteri di eco- sostenibilità e certificate FSC, PEFC o equivalente.

ART. 7 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEI PRODOTTI DA EROGARE

Il Concessionario deve essere dotato di Manuale di Autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D.Lgs. 193/2007; lo stesso Concessionario deve verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa.

Il Manuale deve inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti. Il Concessionario deve garantire un adeguato piano di igiene e pulizia e pertanto provvedere alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfezione degli spazi e dei distributori oggetto del presente Capitolato Speciale, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e secondo il sistema HACCP.

Tutti i prodotti dovranno provenire da ditte autorizzate ed essere confezionati, etichettati, trasportati e stoccati in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal Concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e s.m.i., e secondo la normativa vigente nazionale e comunitaria in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. I prodotti erogati tramite idistributori automatici devono essere conformi alle specifiche tecniche contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

I prodotti posti in vendita nei distributori automatici dovranno:

- **essere di ottima qualità e di primarie marche di rinomanza nazionale e prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria;**
- essere prodotti, confezionati, etichettati, trasportati, conservati e somministrati nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria;
- sono vietati alimenti transgenici, conservanti ed additivi chimici non autorizzati per legge, ogni forma di riciclo di prodotti avanzati, alimenti scaduti;
 - essere confezionati in monoporzioni integre, e sotto atmosfera protetta ove richiesto a norma di legge;
 - è esclusa la vendita di alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant'altro non espressamente specificato dal presente capitolato speciale, o successivamente concordato con l'Amministrazione;

I distributori di bevande calde devono garantire l'erogazione di almeno cinque referenze combinabili tra loro (da scegliere tra caffè, caffè decaffeinato, caffè al ginseng, caffè d'orzo, tè, cioccolata, latte) e avere la possibilità di decidere la grammatura dello zucchero.

I distributori di snack/merendine e altri generi alimentari devono garantire l'erogazione di almeno un prodotto senza glutine per una dieta idonea ad un'alimentazione per soggetti celiaci e almeno un prodotto biologico entrambi definiti da apposita etichettatura.

Il concessionario si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 3 giorni prima della scadenza riportata sulla confezione del prodotto ad esclusione dei prodotti freschi o quelli la cui durabilità risulti inferiore ai 5 giorni che comunque dovranno essere sostituiti entro la data di scadenza. L'eventuale introduzione, nel corso della Concessione, di nuovi e/o diversi prodotti, rispetto a quelli concordati contrattualmente, dovrà essere pattuita con il Referente dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o minime di legge. In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni e l'applicazione di penalità, come previsto al successivo art. 14.

In nessun caso potranno essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Prevenzione degli sprechi alimentari

Sono adottate apposite misure per prevenire gli sprechi alimentari. In caso di rischio di sprechi e tenendo conto del trend di consumo che emerge dal monitoraggio dei dati di vendita, i prodotti, sulla base di un progetto da condividere con il Direttore dell'esecuzione del contratto, sono donati entro la scadenza della "Shelf-life" ossia il "termine minimo di conservazione del prodotto" ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'art. 13 della Legge 19 agosto 2016, n. 166 che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari ed è gestito in modo tale da evitare lo sviluppo e la contaminazione microbica fino al momento del consumo, ottimizzandola logisticamente con le soluzioni più appropriate al contesto locale, quali ad esempio, il recupero delle eccedenze da parte di associazioni, organizzazioni, banchi alimentari presenti nelle immediate vicinanze, i trasporti a pieno carico, etc.

Verifica: *Il Concessionario dovrà dimostrare al responsabile dell'esecuzione del contratto le modalità di gestione dell'inventario attraverso accordi con organizzazioni non lucrative di utilità sociale, presentando, a cadenza annuale, un rapporto elaborato anche sulla base delle informazioni ricevute dall'organizzazione non lucrativa di utilità sociale scelta per la donazione.*

Raccolta rifiuti e imballaggi

Si richiama qui il rispetto di quanto previsto dai CAM per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici (approvato con DM 51 del 29 gennaio 2021, in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021), in cui la clausola contrattuale sub C, c) n.6 sulla gestione dei rifiuti, prevede che i rifiuti urbani prodotti nell'edificio, devono essere conferiti secondo le modalità di conferimento stabilite dal Comune della struttura servita o, nel caso di trasporto su ferrovia o via mare e assimilati, secondo le modalità di raccolta stabilite dal Comune in cui detti rifiuti dovranno essere conferiti”.

Rifiuti generati dalla gestione del servizio (es: imballaggi secondari: fondi caffè: etc...) — raccolta e smaltimento a carico del concessionario, nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità di raccolta stabilite dal Comune in cui detti rifiuti dovranno essere conferiti.

Rifiuti generati dalla consumazione dei prodotti - raccolta e smaltimento a carico del concedente

Per consentire un corretto recupero dei diversi materiali, l'ASP CHARITAS prevede la collocazione, nelle adiacenze delle macchine distributrici di alimenti e bevande, di contenitori per la raccolta differenziata con caratteristiche conformi alla norma tecnica UNI 11686 “Waste Visual Elements”, con istruzioni chiare riguardo ai materiali da conferirvi, tenendo conto delle tipologie di prodotti ed imballaggi presenti nel distributore e delle istruzioni sulla suddivisione ed il conferimento dei rifiuti impartite a livello territoriale.

ART. 8 TEMPI E MODALITA' DI INSTALLAZIONE

La Ditta si impegna ad eseguire le installazioni dei distributori **entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla stipula del contratto** - ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto, se prevista - in funzione del programma di dismissione delle apparecchiature esistenti che sarà fornito per iscritto prima della data di avvio del contratto. Il completamento delle installazioni si intende effettuato con l'allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica per un perfetto e immediato funzionamento di tutte le apparecchiature in elenco, nonché con adeguata formazione al personale-utente.

Al termine delle installazioni la Ditta trasmetterà elenco su formato elettronico (file Excel o altra modalità di facile acquisizione) di tutte le apparecchiature installate con indicazione di sede, data e modello installato.

Il Concessionario dovrà dare comunicazione scritta dell'installazione dei distributori all'Autorità cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 3 del Regolamento approvato con D.P.R. 26/3/1980 n. 327 e copia della stessa dovrà essere consegnata ai competenti uffici dell'Amministrazione contraente.

Le richieste di nuove installazioni/rimozioni saranno evase nel **termine di 20 (venti) giorni solari e consecutivi** dalla **data di richiesta** da parte del RUP, salvo diverse disposizioni concordate e formalizzate tra la ditta e l'Ufficio stesso.

Qualora fosse necessario un **sopralluogo** atto a valutare la sostenibilità dal punto di vista dei consumi e della collocazione, il Concessionario dovrà dare riscontro **entro 5 (cinque) giorni solari e consecutivi alla richiesta di installazione** inviata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC); **decorso 15 (quindici) giorni solari e consecutivi** dall'inoltro da parte del RUP della richiesta di installazione si considererà in ogni caso conclusa la fase di sopralluogo e inizieranno a decorrere i termini fissati per le nuove installazioni.

Le nuove installazioni si intendono completate con l'allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica, opportunamente predisposte dall'Amministrazione, per un perfetto ed immediato funzionamento dell'apparecchiatura stessa, nonché con adeguata formazione al personale utente.

ART. 9 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO — SISTEMA HACCP

La Concessionaria dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D. Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e adottare un piano di autocontrollo in ottemperanza al Reg. CE 852/2004.

La Concessionaria verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori.

La Concessionaria dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (capitolo III allegato II Reg. CE 852/2004).

Il Concessionario si impegna a:

- eseguire almeno 2 (due) interventi settimanali di ricarica/rifornimento sui distributori automatici, bevande fredde, calde e misti fatto salvo il ricorso a strumenti/software gestionali in telemetria che rendano più efficiente la gestione delle fasi di ricarica/rifornimento, garantendo comunque la presenza di tutti i prodotti richiesti e proposti in sede di gara come da Offerta Tecnica;
- eseguire almeno 2 (due) interventi settimanali di reso/rifornimento sui distributori di prodotti freschi, fatto salvo il ricorso a strumenti/software gestionali in telemetria che rendano più efficiente la gestione delle fasi di ricarica/rifornimento, garantendo comunque la presenza di tutti i prodotti richiesti e proposti in sede di gara come da Offerta Tecnica;
- indicare, su ciascun distributore automatico, mediante apposizione di avviso o adesivo, il recapito telefonico da contattare per anomalie/assistenza;
- **assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con la frequenza minima di 1 volta la settimana** comunque tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse, nel rispetto anche del calendario di manutenzione e pulizia programmate trasmesso all'Amministrazione con le cadenze previste dai CAM paragrafo 2.2.5;
- eseguire almeno **1 (uno)** intervento annuale di risanamento ambientale, pulizia e igienizzazione straordinari del distributore (interno e gruppo frigo);
- eseguire **interventi straordinari** in caso di guasti e/o malfunzionamenti o di rifornimenti urgenti derivanti dall'esaurimento dei prodotti posti in erogazione nel termine massimo **di 4 (quattro) ore lavorative dalla chiamata**, nel rispetto degli orari di apertura degli uffici comunali;
- attivare, durante gli orari di chiusura della ditta e nei giorni festivi, un servizio di raccolta chiamate tramite segreteria telefonica o altro sistema dalla stessa indicato in sede di Offerta tecnica ed intervenire nei termini indicati il primo giorno lavorativo utile;
- eseguire la manutenzione programmata con la frequenza prevista dal calendario trasmesso al RUP, ai sensi dell'art. 4, e comunque non inferiore a **1 (uno)** intervento annuo;
 - restituire le somme corrispondenti al prezzo di consumazioni pagate ma non erogate ovvero all'importo di ricarica qualora non correttamente registrata sul supporto elettronico (chiave o scheda o altro strumento di pagamento offerto);
 - eseguire, senza alcun onere per l'Asp Charitas e senza limitazioni di chiamata e durata, tutti gli interventi di rifornimento e manutenzione che si rendessero necessari nel corso della concessione, nonché provvedere alla sostituzione delle parti di ricambio difettose o usurate, purché i guasti non siano dovuti a cattivo uso o a trascuratezza o a cause esterne eccezionali;
 - garantire l'accessibilità ai dati relativi alle consumazioni erogate a mezzo di apposito software come previsto all'art. 6 e come proposto in sede di Offerta Tecnica;
 - inviare alle scadenze previste i reports relativi alle installazioni e alle erogazioni come da successivo art. 10;
- adempiere ad ogni altra prestazione dichiarata in sede di gara nell'ambito dell'Offerta Tecnica.

L'ASP Charitas si riserva in ogni momento di richiedere un elenco degli interventi tecnici eseguiti nell'arco di un determinato periodo dal quale dovranno risultare data, ora e motivazione della chiamata, data, ora e tipo di intervento eseguito con riferimento al distributore e alla sua ubicazione.

L'ASP Charitas e il Concessionario valuteranno di concerto la necessità di eventuali sostituzioni dei distributori in ragione della vetustà, del mal funzionamento o dei bassi consumi rilevati.

In caso di guasti e/o malfunzionamenti o di rifornimenti urgenti derivanti dall'esaurimento dei prodotti posti in erogazione, il concessionario dovrà, ove non fosse possibile la riparazione, provvedere alla sostituzione con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 20 giorni lavorativi dalla segnalazione.

Eventuali disservizi saranno segnalati al referente di cui sopra da parte del servizio utente. In caso di disservizi ripetutamente segnalati l'Amministrazione applicherà le penalità ai sensi dell'art. 16.

ART. 10 REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del servizio la ditta si impegna a trasmettere i documenti descritti.

Consumi

La Ditta si impegna a fornire all'Amministrazione appaltante, con cadenza minima ANNUALE (gennaio di ogni anno) o a semplice richiesta dell'Amministrazione, con modalità informatica (file Excel ovvero altra modalità indicata in sede di offerta tecnica), un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti alimentari. Il resoconto dovrà evidenziare per ciascun distributore automatico:

- Tipologia e Modello della macchina
- Ubicazione (Servizio/Ufficio — sede e piano edificio)
- Data di installazione
- Data di ritiro (eventuale)
- Totale consumi per tipologia macchina distributrice
- Totale consumi
- Periodo rilevazione dati

In caso di ritardo ovvero di inaccessibilità al dato l'Amministrazione potrà applicare le penali previste ai sensi del successivo art. 16.

Interventi

Con le medesime modalità e tempistica la Ditta si impegna a fornire elenco riepilogativo degli interventi di ricarica e manutenzione straordinaria eseguiti, evidenziando:

- Tipologia e Modello della macchina
- Ubicazione (Servizio/Ufficio — sede e piano edificio)
- Data e ora della richiesta di intervento
- Motivazione chiamata
- Data e ora dell'intervento

ART. 11 PREZZI DELLE BEVANDE E DEI GENERI ALIMENTARI

Prezzi fissi (art.7.1a,7.1b,7.1c)

La ditta si impegna ad erogare i seguenti prodotti ai **prezzi massimi** indicati. **Detti prezzi non sono oggetto di valutazione in sede di offerta economica.**

- | | |
|--|-----------|
| • Bevande calde a base di caffè —the (+ C 0,50 per bicchiere) | Euro 0,45 |
| • Bevande calde a base di caffè Equo e solidale (+ C 0,50 per bicchiere) | Euro 0,55 |

- Bevande calde arricchite (es: deca, orzo, cioccolata) (+ f 0,50 per bicchiere) Euro 0,45
 - Acqua naturale e frizzante in bottiglia Pet da lt 0,50 Euro 0,45
 - Snacks e Bevande fredde del commercio equo e solidale Euro 0,80
- Per gli altri prodotti di Fascia A), B) e C) i prezzi al pubblico non dovranno superare i seguenti valori:

Snacks in monoporzioni

- PRODOTTI DI FASCIA A)

Euro 0,50

Snacks in monoporzioni

PRODOTTI DI FASCIA B)

Euro 0,70

Snacks in monoporzioni

- PRODOTTI DI FASCIA C)

Euro 0,90

Ai prezzi sopra indicati andrà applicata su ogni prodotto lo sconto oggetto di offerta economica.

ART. 12 CLAUSOLA DI REVISIONE DELLA CONCESSIONE E MODIFICHE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il contratto di concessione può essere sottoposto a modifiche nel corso dell'efficacia contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 189 del d.lgs. 36/2023.

I prezzi offerti in sede di gara rimangono fissi ed invariati per i primi dodici mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto. Decorso il suddetto periodo è prevista la revisione nel caso in cui la variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, sia superiore al 5 per cento dell'importo complessivo ed opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi per procedere alla revisione si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Indicarne uno: il più pertinente mi pare gli indici dei prezzi al consumo.

La revisione di prezzi in aumento potrà essere riconosciuta, su istanza del Concessionario, previa istruttoria e adozione di apposito provvedimento da parte della Stazione appaltante. Solo a seguito del formale accoglimento dell'istanza da parte dell'Amministrazione, il listino aggiornato con i nuovi prezzi è ufficialmente applicabile dal Concessionario. Per l'eventuale ricalcolo dei singoli prezzi, è applicato l'arrotondamento matematico ai 5 centesimi di euro.

Il contratto di concessione può essere sottoposto a revisione quando sussistono i presupposti e con le modalità previste dall'art. 192 "Revisione del contratto di concessione" del D.Lgs. 36/2023.

ART. 13 DUVRI

Non sono previsti oneri relativi a rischi da interferenze in quanto la presenza di personale per singolo intervento ha una durata non superiore a cinque uomini-giorno come previsto nell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a f 0,00.

ART. 14 PERSONALE DELLA DITTA

Il Concessionario dovrà garantire per tutta la durata del contratto l'entità numerica lavorativa adeguata a garantire la continuità e la regolarità del servizio, in ogni periodo dell'anno, organizzando opportunamente le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie, coerentemente con la struttura organizzativa proposta in sede di gara nell'Offerta Tecnica.

Il Concessionario dovrà avvalersi di proprio personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le funzioni connesse con l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato.

Prima dell'inizio del servizio il Concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione appaltante il nominativo del Responsabile del servizio che dovrà rapportarsi con il RUP/DEC.

Il personale deve essere provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) di riferimento, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

IL CCNL di riferimento per la presente concessione è quello del commercio.

Il personale che effettua il rifornimento o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve:

- attenersi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento riportante le generalità del dipendente e la denominazione della ditta di appartenenza. Dovrà altresì vestire in maniera appropriata e rispondente alle prescrizioni normative in materia di disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande.

Il Concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inadatto, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, allo svolgimento del servizio.

Al personale impiegato nella presente concessione è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il Concessionario si impegna a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9.04.2008 n. 81.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, l'Amministrazione appaltante effettua trattenute sulla cauzione definitiva.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto trova applicazione l'art. 11, comma 6 del d.lgs. 36/2023.

Nel caso in cui a valutazione del rischio del Concessionario, una normativa nazionale o comunitaria o il regolamento interno della struttura servita preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione, gli operatori ne devono essere dotati — con acquisto a carico del Concessionario - in conformità al già richiamato D.Lgs. 81/2008.

ART. 15 DANNI PER RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Concessionario è responsabile dei danni comunque arrecati dai distributori automatici o dai prodotti erogati dagli stessi sia a persone e cose dell'Amministrazione appaltante, sia a persone e cose di terzi e manleva, pertanto, l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.

Il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà pertanto dimostrare di essere provvisto di polizza assicurativa RCT adeguata per tipologia ed importo alla concessione, in corso di validità e con premio regolarmente quietanzato di durata corrispondente a quella del contratto, a copertura della responsabilità civile per danni e rischi che possono derivare dall'esecuzione del servizio.

In particolare, il Concessionario dovrà dimostrare che la polizza RCT per danni causati a terzi e cose (intendendosi per terzi l'Amministrazione appaltante, i propri dipendenti e qualunque altro utente che si trovi all'interno della sede presso la quale sono state predisposte postazioni per distributori) preveda massimali non inferiori a euro 3.000.000,00 per ogni sinistro con un limite minimo di euro 1.500.000,00 per ogni persona e minimo di euro 1.000.000,00 per danni a cose; ogni franchigia o scoperto è a carico della ditta concessionaria e deve prevedere la garanzia per responsabilità civile derivante dalla distribuzione/somministrazione e dallo smercio di prodotti in genere nonché copertura assicurativa contro i danni da incendio e allagamenti.

Copia della suddetta polizza assicurativa dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto di concessione. Qualora la polizza non sia stipulata ad hoc ma il Concessionario sia già in possesso di una polizza assicurativa, ad essa dovrà essere allegato apposito atto aggiuntivo con il quale si dichiara che il servizio affidato in concessione rientra nel novero delle attività garantite dalla polizza, che i massimali previsti non sono inferiore ai massimali richiesti dal capitolato e che non è previsto un limite al numero dei sinistri.

ART. 16 PENALITA'

Il Concessionario è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.

In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni, la RUP può procedere all'applicazione di penali. Le penali di seguito indicate sono applicate in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti. In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato, in ogni caso, il diritto per il Concedente di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dal Concessionario nell'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza accertata e/o segnalata agli obblighi del presente capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità e la possibilità di risolvere il contratto, vengono applicate, previa contestazione, le seguenti penali:

Evento	Importo penale
Verificata difformità prodotto ai sensi dell'art. 7	1 per mille del valore della concessione per ciascuna tipologia di prodotto per ogni giorno sino alla data della sostituzione
Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP per ciascuna segnalazione	1 per mille del valore della concessione per ogni giorno sino alla data dell'intervenuto adempimento
Distributore non corrispondente nella tipologia e/o nella qualità e/o nella quantità rispetto all'elenco presentato in sede di gara	1 per mille del valore della concessione per ciascun giorno di permanenza
Mancato rifornimento dei distributori <i>per mancato rifornimento si intende anche un rifornimento incompleto qualora non adeguatamente motivato e documentato</i>	1 per mille del valore della concessione per ciascun giorno di ritardo
Mancata pulizia dei distributori e/o delle aree circostanti	Da 1 per mille a 1,5 per mille (in funzione della gravità dell'inadempimento e della reiterazione della contestazione) del valore della concessione per ciascun giorno di ritardo nell'adempimento
Fermo macchina/vuoto macchina superiori a 4 ore lavorative a partire dalla segnalazione al	0,5 per mille del valore della concessione per ogni ora lavorativa di ritardo dopo la 4 ^o ora lavorativa dalla segnalazione

numero riservato al servizio assistenza dal concessionario	
Presenza nei Distributori di Prodotti con validità oltre la scadenza entro la quale il prodotto deve essere consumato	0,5 per mille del valore della concessione per ciascun giorno di permanenza dei prodotti fino alla loro rimozione
Mancato pagamento del canone di concessione entro i termini stabiliti	1 per mille dell'ammontare della fattura per ciascun giorno di ritardo
Mancato rispetto dei termini di l'esecuzione degli interventi ordinari e straordinari che si rendano necessari ai sensi dell'art. 9	0,5 per mille del valore della concessione per ogni ora lavorativa di ritardo
Mancato rispetto dei termini di installazione delle macchine ai sensi dell'art. 7	0,5 per mille del valore della concessione per ogni distributore e per ciascun giorno di ritardo
Mancato rispetto dei termini di nuove installazioni ai sensi dell'art. 8	0,5 per mille del valore della concessione per ogni distributore e per ciascun giorno di ritardo
Mancato rispetto dei termini di rimozione delle proprie apparecchiature e nei necessari ripristini, a scadenza del contratto entro i termini stabiliti	0,5 per mille del valore della concessione per ciascun giorno di ritardo
Distribuzione di generi alimentari/prodotto non compresi nel progetto tecnico e non autorizzati	0,5 per mille del valore della concessione per ciascun giorno di permanenza dei prodotti fino alla loro rimozione
Mancato rispetto dei termini di cui all'art. 6 di trasmissione della denuncia/querela al RUP	0,5 per mille del valore della concessione per ciascun giorno di ritardo
Mancato rispetto dei termini di cui all'art. 6 di trasmissione al RUP del riepilogo delle postazioni che sono state eventualmente oggetto di fatti di reato	0,5 per mille del valore della concessione per ciascun giorno di ritardo
Mancato rispetto dei termini di trasmissione del report di cui all'art. 10	0,5 per mille del valore della concessione per ciascun giorno di ritardo
Aumenti di prezzi non autorizzati	0,5 per mille del valore della concessione per ciascun giorno solare di erogazione

L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso la Ditta aggiudicataria dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali.

Nel caso di più inadempimenti, l'ASP Caritas applicherà l'intero cumulo delle penali. L'importo delle penali sarà dedotto dalla cauzione che andrà prontamente reintegrata. Potranno essere concordate modalità alternative di pagamento delle penali.

È fatto salvo, comunque, il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulla risoluzione del rapporto contrattuale e sulle modalità di rifusione dei danni di cui ai punti 15 e 17.

La misura complessiva della **penale non può superare il 10%** (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà per la Stazione Appaltante dirisolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo saranno contestati per iscritto a mezzo PEC all'affidataria, la quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie **controdeduzioni** nel termine massimo di **giorni 15 (quindici)** naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

ART. 17 CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 190 "Risoluzione e recesso" del D.Lgs. n.36/2023, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., a tutto rischio del

Concessionario, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo Pec, nell'ipotesi di revoca/decadenza/annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte dalle norme.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione riterrà definitivamente incamerata la cauzione prestata, e procederà nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell'ulteriore danno.

In tutti i casi di risoluzione del contratto disciplinati dal presente articolo, la risoluzione è imputata a fatto o colpa dell'appaltatore.

L'Amministrazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., previa comunicazione da farsi al Concessionario con PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale come dichiarati in sede di gara;
- b) qualora il Concessionario non comunichi immediatamente all'Amministrazione ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto;
- c) revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate al concessionario per l'espletamento del servizio;
- d) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- e) ritardo nella consegna e installazione dei distributori superiore a 15 giorni rispetto al termine convenuto senza giustificato motivo;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- g) violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. l- bis della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001, come sostituita dal D. Lgs. 25 settembre 2002 n. 210, convertito in Legge 22 novembre 2002 n. 266;
- h) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- i) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
- j) abbandono della concessione anche parziale, salvo che per cause di forza maggiore;
- k) subappalto o cessione, anche parziale, del contratto non autorizzato;
- l) mancata corresponsione del canone entro i termini concordati e inosservanza riguardo qualsiasi debito contratto dal Concessionario per l'esercizio dell'attività;
- m) inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- n) qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo del Contratto su base quinquennale;
- o) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- p) qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
- q) mancato rispetto dell'Amministrazione e delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- r) vendita di prodotti con validità oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità qualora esuli dall'applicazione delle penali di cui all'art. 16;
- s) reiterati inadempimenti e violazioni, anche non gravi, delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema d'igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- t) dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Amministrazione, le giustificazioni del Concessionario;

u) qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione.

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Amministrazione:

- la facoltà di incamerare la cauzione definitiva e di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese che l'Amministrazione dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di selezione e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, parzialmente o totalmente, a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373, comma 2 c.c., con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicarsi al Concessionario con PEC, anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto (pubblico interesse).

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e rinunciando espressamente, sin d'ora, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C., a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria (compensi, indennizzi, rimborsi, ecc.).

L'Amministrazione, inoltre, qualora sorga la necessità di eseguire lavori edili e/o impiantistici negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze del luogo dove saranno posti i distributori, o in relazione a qualsiasi altra propria effettiva esigenza, valuterà la possibilità di far spostare le apparecchiature in altri luoghi, a cura e spese del Concessionario, riservandosi tuttavia la facoltà, qualora non fosse possibile il trasferimento, di sospendere parzialmente o totalmente il servizio di ristorazione. In tale ultima evenienza, peraltro non prevista né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone per il rimborso spese dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo d'interruzione.

Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore deve intendersi qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario che quest'ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza richiesta in simili circostanze.

Il Concessionario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà inviare all'Amministrazione, entro cinque giorni dall'inizio dell'evento, giusta comunicazione, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Nel caso d'interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario e applicare le sanzioni previste.

Inoltre, in caso di:

- negligenza, persistenti carenze, manchevolezze, ritardi ed altri disservizi;
- cessazione dell'azienda o di un ramo d'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell'impresa aggiudicataria;
- subappalto non autorizzato;
- cessione del contratto;

L'ASP CHARITAS può risolvere il rapporto contrattuale senza necessità d'alcun atto giudiziale, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente subito dall'Amministrazione stessa, nonché l'applicazione delle penalità previste, rivalendosi, se necessario, sul deposito a garanzia del contratto o su altri crediti dell'Impresa.

In caso di risoluzione anticipata la Ditta aggiudicataria risponderà dei danni che da tale risoluzione potranno derivare all'ASP CHARITAS e dovrà tenere indenne l'Amministrazione stessa delle maggiori spese affrontate per l'affidamento della concessione ad altra ditta.

ART. 18 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'affidataria stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 19 RIFUSIONE DANNI

Per ottenere il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni previsti dal presente documento, l'Amministrazione, fatti salvi i maggiori danni subiti, può rivalersi mediante trattenuta sui crediti del concessionario ovvero sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, deve essere immediatamente reintegrata.

ART. 20 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previsti dagli artt. 188 e 119 del D. Lgs.n.36/2023. Il Concessionario indica, in sede di offerta, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti dell'Amministrazione, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 5 del Codice, il Concessionario trasmette all'Amministrazione il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione prescritta nel medesimo comma nonché della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

In relazione alla tipologia della concessione, delle prestazioni richieste e del contenuto importo della stessa, non è ammesso il c.d. "subappalto a cascata" in quanto si opera all'interno di struttura adibita all'assistenza di persone con gravi disabilità con cui si può entrare in contatto e quindi vi è la necessità di avere il pieno controllo del personale che opera all'interno della struttura.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Amministrazione procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando a tale scopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Al pagamento delle prestazioni subappaltate si applica quanto previsto dall'art. 119, comma 11. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le disposizioni di cui al già citato art. 119 del Codice.

ART. 21 CLAUSOLA SOCIALE E CRITERI DI SOSTENIBILITA' ENERGETICA E AMBIENTALE

Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 è obbligatoria l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto 6 novembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023 e successivo Decreto del Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 maggio 2024 "Modifiche al decreto 6 novembre 2023, recante «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili» pubblicato in GU Serie Generale n.131 del 06-06-2024

Ai sensi dell'art. 102 del Codice e tenuto conto della prestazione oggetto della Concessione, il Concessionario deve assumere seguenti impegni:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato necessario all'esecuzione dell'appalto;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

ART. 22 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse e ogni altro onere relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

A carico dell'Operatore Economico restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sulle forniture e sui servizi oggetto della concessione.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (Iva). L'Iva è regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono Iva esclusa.

ART. 23 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie o vertenze inerenti al presente appalto, compresa l'esecuzione e l'interpretazione del contratto, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Modena.

ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del GDPR 679/2016 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti e servizi, saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità del presente procedimento e conservati fino alla conclusione del medesimo presso l'Area Amministrativa della Provincia di Modena che svolge nel procedimento di gara la funzione di Stazione Unica Appaltante (SUA).
- b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione.
- c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale della Committente ASP CHARITAS e della Centrale di Committenza della Provincia di Modena, agli operatori economici coinvolti nel procedimento, ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.

- d) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante: verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni; verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.).
 - e) I titolari del trattamento dei dati personali sono la Committente ASP CHARITAS e la Centrale di Committenza della Provincia di Modena (SUA).
 - f) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al GDPR 679/2016.
2. Il DPO di A.S.P. Charitas è la Società Robyone s.r.l., con sede in, Via Lazzaretto, 10/b, 35010 Trebaseleghe (PD), nella persona del D.P.O. Sig. Roberto Morello, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica dpo.robbyone.net.

ART. 25 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 ss.mm. e si impegna altresì ad inserire analoga clausola nei contratti con eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto della presente procedura.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 26 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto nel presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute si applica il Codice Civile, il Codice dei contratti e le altre disposizioni legislative in materia.

Il Rup
Dott.ssa Chiara Arletti